



**Comune di Bagnolo in Piano**  
Provincia di Reggio Emilia

Allegato n. 2 alla determinazione n...del.....

**Capitolato speciale d'Appalto**

**Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la figura di “Educatore d'infanzia” presso il Nido Comunale “Pollicino” del Comune di Bagnolo in Piano per l'anno scolastico 2019/2020 con possibilità di ripetizione del servizio per l'anno scolastico 2020-2021 (dal 26 agosto 2019 al 30 giugno 2020)**

***CIG***

***CPV 79600000-0***

## Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione e lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a favore del Comune di Bagnolo in Piano – Piazza G. Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano, per una figura professionale ascrivibile alla categoria professionale "Educatore d'infanzia", categoria C, posizione economica C1, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

2. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

3. L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione.

4. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, sia l'attività di gestione del personale medesimo. Il personale svolgerà servizio esclusivamente presso il Nido Comunale "Pollicino" sito in Bagnolo in Piano, via della Pace n. 48. Il Comune si riserva la modifica dei luoghi di intervento a seguito di ridefinizione degli assetti logistici od organizzativi dei servizi.

## Articolo 2 – IMPORTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il valore stimato del contratto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, per l' anno scolastico 2019/2020, comprensivo di eventuale ripetizione per l' anno scolastico 2020/2021 come previsto al successivo comma 3, oltre che di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6, come previsto al successivo comma 4, ammonta ad **€ 147.470,31 (IVA ESCLUSA)** calcolato sulla base di un numero di ore complessive, richiesto alla ditta aggiudicataria, indicativamente pari a n. 6.799 ad una tariffa unica, onnicomprensiva di ogni onere e spesa, pari a € 21,69 (IVA esclusa), come si desume dalle seguenti tabelle:

### FABBISOGNO DI ORE

ORE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	ORE PER EVENTUALE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	ORE PER EVENTUALE PROROGA TECNICA fino al 31 dicembre 2021	Importo totale (1 anno + 1 anno ripetizione + proroga)
2.828	2.828	1.143	6.799

### QUANTIFICAZIONE ECONOMICA

Importo per n. 1 anno scolastico 2019/2020	Importo per n. 1 anno scolastico 2020/2021 (Ripetizione)	Importo per 6 mesi (proroga tecnica)	Importo totale (1 anno + 1 anno ripetizione + proroga)
€ 61.339,32	€ 61.339,32	€ 24.791,67	€ 147.470,31

2. Il prezzo orario complessivo di € 21,69 consiste nell'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il costo orario previsto per la categoria professionale C, posizione economica C1, Educatore d'Infanzia, pari ad euro 20,27 (come dettagliato nella Tabella A allegata alla presente) moltiplicato per il valore di 1,07 quale moltiplicatore che determina il margine d'agenzia ( $€ 20,27 * 1,07 = € 21,69$  per cui il margine d'agenzia massimo è dato da  $21,69 - 20,27 = 1,42$ ).

Il costo orario di 20,27 euro (come si desume dalla tabella A) è stato ricavato dal totale mensile lordo composto da: stipendio mensile, indennità di comparto, indennità aggiuntiva, indennità di vacanza contrattuale, indennità asili nido, elemento perequativo, rateo 13a mensilità, oneri riflessi a carico dell'Ente incrementato di ulteriori costi aggiuntivi, su base annua, per sostituzioni.

L'offerta economica dovrà riportare il moltiplicatore più basso che l'Agenzia intende applicare alla tariffa lorda oraria determinata in € 20,27 come meglio esplicitato all'art. 6.

3. L' importo di € 147.470,31 costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta ed erogata.

4. In caso di valutazione positiva del servizio svolto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 si riserva la facoltà di ripetere il servizio per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti. L'Amministrazione provvederà ad inviare una proposta entro 4 mesi dalla scadenza del contratto e l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da parte dell'Amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

5. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla Ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure del nuovo affidamento, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

### Articolo 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa così come meglio specificato nel successivo art. 6 .
3. La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l'applicazione dei parametri di valutazione e dei relativi pesi esplicitati nel presente capitolato.
4. La stazione appaltante su indicazione, trasmessa via PEC dall'Amministrazione Comunale, potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o se la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

### Articolo 4 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
TECNICA	70
ECONOMICA	30
TOTALE OFFERTA	100

### Articolo 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	CRITERI/SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
B1	Esperienza e formazione del personale da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto.	24	B1.1 Esperienza Sarà valutata l'esperienza, computata in giorni lavorativi, in mansioni uguali o analoghe per il personale somministrato che l'Agenzia metterà a disposizione per le sostituzioni pari o superiori a 15 giorni di calendario, oltre a quella garantita ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato. All'offerta migliore sarà assegnato il massimo punteggio e, alle altre offerte, sarà assegnato un punteggio proporzionale. Elemento quantitativo.	12
			B1.2 Formazione Contenuto del piano formativo per il personale da avviare in somministrazione in relazione alle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale oggetto dell'appalto. Elemento qualitativo.	12
B2	Organizzazione della ditta per assicurare la continuità del servizio e la gestione delle emergenze	16	B2 Continuità Soluzioni adottate per assicurare la stabilità del personale utilizzato ai fini del contenimento del turn over. Elemento qualitativo.	16

B3	Organizzazione del servizio	10	B3	Descrivere l'assetto organizzativo proposto per l'esecuzione del servizio, i livelli di responsabilità e le competenze, la sede operativa, le modalità di comunicazione con il committente. Elemento qualitativo.	10
B4	Qualità	10	B4	Descrizione della struttura che, all'interno dell'azienda, è deputata al controllo della qualità, delle metodologie, degli strumenti, dei criteri e della periodicità dei controlli. Elemento qualitativo.	10
B5	Altre caratteristiche valutabili finalizzate ad assicurare e migliorare la qualità del servizio offerto.	10	B5	Migliorie che la ditta si impegna a realizzare nell'erogazione dei servizi offerti, ad esempio sostituzioni d'emergenza, non valutabili nei punti precedenti, senza ulteriori oneri per l'amministrazione. Elemento qualitativo.	10
	Totale	70			70

Verranno valutate le offerte tecniche e ogni commissario attribuirà un giudizio come sotto indicato, che comporterà l'attribuzione di un punteggio come da tabella. Indi si farà la media per ogni criterio e si attribuirà il relativo punteggio. Verrà quindi redatta la graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle "Linee Guida N. 2 di ANAC", con una sola riparametrazione, per criterio o, qualora presente, per sub-criterio, articolata nei criteri comparativi sopra riportati.

**Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria,** applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

$$Q(i) = B1.1(i) + B1.2(i) + B2(i) + B3(i) + B4(i) + B5(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

Per l'unico criterio quantitativo si procederà secondo la seguente formula:

**CRITERIO B1.1(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per**

**Esperienza Punti 12 – elemento quantitativo**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B1.1(i) = 12 * b1.1(i) / b1.1(max)$$

dove:

B1.1(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B1.1)

b1.1(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B1.1)

b1.1(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**CRITERIO B1.2(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per**

**Esperienza e formazione del personale da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto Punti 12**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B1.2(i) = 12 * b1.2(i) / b1.2(max)$$

dove:

B1.2(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B1.2)

b1.2(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B1.2)

b1.2(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**CRITERIO B2(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per**

**Organizzazione della ditta per assicurare la continuità del servizio e la gestione delle emergenze Punti 16**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B2(i) = 16 * b2(i) / b2(max)$$

dove:

B2(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B2)

b2(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B2)

b2(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**CRITERIO B3(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per**

**Organizzazione del servizio Punti 10**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B3(i) = 10 \cdot b3(i) / b3(\max)$$

dove:

B3(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B3)

b3(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B3)

b3(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**CRITERIO B4(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per****Qualità Punti 10**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B4(i) = 10 \cdot b4(i) / b4(\max)$$

dove:

B4(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B4)

b4(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B4)

b4(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**CRITERIO B5(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per****Altre caratteristiche valutabili finalizzate ad assicurare e migliorare la qualità del servizio offerto Punti 10**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B5(i) = 10 \cdot b5(i) / b5(\max)$$

dove:

B5(i) punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B5)

b5(i) punteggio attribuito per la valutazione del criterio B5)

b5(max) punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione

Ogni commissario, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri **B1.2(i), B2(i), B3(i), B4(i) e B5(i)**, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo, come sotto indicati. Dei giudizi attribuiti da ciascun commissario verrà fatta la media. Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun criterio.

In caso di partecipazione di una unica impresa non si procederà alla riparametrazione.

**Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:**

Coefficienti da 0 a 1	Criterio motivazionale
0	Non valutabile
0,1	Appena valutabile
0,2	Minimo
0,3	Molto limitato
0,4	Limitato
0,5	Non completamente adeguato
0,6	Sufficiente
0,7	Più che sufficiente
0,8	Buono
0,9	Appena valutabile
1	Ottimo

**L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per la Ditta aggiudicataria** e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto, facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

#### **Articolo 6 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

##### **OFFERTA ECONOMICA: Massimo punti 30**

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno esprimere, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, un moltiplicatore che sarà applicato al costo orario quantificato in € 20,27. Il moltiplicatore potrà riportare fino a tre cifre decimali e dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, corrispondente a 1,07 e maggiore di 1,00. Il risultato finale sarà determinato con due decimali e con arrotondamento alla terza cifra per difetto, se pari o inferiore a cinque, per eccesso di superiore a cinque.

##### **P(i) Parametro di valutazione dell'Offerta Economica: MAX PUNTI 30**

$$P(i) = 30 * (O_i / O_{mi})^{0,3}$$

dove:

P(i) punteggio del singolo concorrente da valutare

O<sub>i</sub>= moltiplicatore migliore (più basso) tra quelli pervenuti

O<sub>mi</sub>= moltiplicatore offerto dal concorrente da valutare (minore di 1,07)

<sup>0,3</sup> = coefficiente di elevamento a potenza.

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento della terza decimale (si arrotonderà per eccesso se la terza cifra decimale è > di 5, per difetto se è < di 5).

##### **L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).**

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016).

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Il prezzo contrattuale non sarà oggetto di revisione.

#### **Articolo 7 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**

1. L'Agenzia aggiudicataria, al momento dell'esecuzione del contratto, dovrà disporre di almeno una sede operativa in Provincia di Reggio Emilia e indicare un Responsabile del contratto dell'Agenzia.
2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.
3. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e selettività, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Bagnolo in Piano.
4. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano. A tale scopo l'Agenzia dovrà richiedere apposita dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore stesso.
5. L'Agenzia aggiudicataria vigilerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A.
6. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, al lavoratore somministrato, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla

prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali previste per legge, con esclusione dell'Irap che resta a carico del Comune di Bagnolo in Piano.

7. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia al lavoratore sarà quella prevista per i dipendenti dalle Agenzie di somministrazione lavoro a tempo determinato.

8. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, dietro richiesta del Comune di Bagnolo in Piano, copia delle buste paga del lavoratore somministrato e dei versamenti dei contributi previdenziali al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali, previsti per legge.

9. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 8 – CARATTERISTICHE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI**

1. Il personale avviato ai servizi deve avere i seguenti titoli minimi:

- a) titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente per il profilo professionale richiesto
- b) capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana, in forma orale e scritta;
- c) esperienza in servizio pari a quanto dichiarato in offerta. In caso di prima assegnazione al servizio si richiede, comunque, almeno 20 giorni di effettiva attività documentata in servizi uguali o analoghi; la mancanza di tale esperienza minima potrà essere supplita da un servizio di almeno 2 giorni effettivi svolto in affiancamento ad altro addetto ai servizi di cui al presente appalto con onere a carico della ditta;
- d) età compresa fra 18 e 65 anni;
- e) attestato di partecipazione al corso per "alimentaristi" organizzato dall'ASL in corso di validità a norma della legge regionale 11/2003;
- f) attestato di formazione per la produzione e/o somministrazione di alimenti per celiaci (riferimento Legge 123 del 4/07/2005 e Determina della Regione Emilia-Romagna n. 16963 del 29/12/2011);
- g) attestato di addetto antincendio a "rischio incendio medio" (ai sensi del D.M. 10/03/1998 e ss.mm.ii.) con rilascio di idoneità tecnica così come previsto nel DM 16 luglio 2014 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido";
- h) attestato di addetto al "primo soccorso" (gruppo B-C del D.M. 388/2003).
- i) il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere munito, e indossare in maniera visibile, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore, il ruolo svolto e il nome del datore di lavoro, come previsto dalla L. 123/2007
- l) assenza di carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi di cui al presente capitolato, in particolare con riferimento al D.Lgs. 39/2013.

2. Il predetto personale deve, inoltre, presentare caratteristiche personali tali da essere in grado di occuparsi della sorveglianza di minori, collaborare col personale insegnante ed educatore nelle funzioni loro proprie, inserirsi in modo proficuo in un luogo di lavoro caratterizzato dal lavoro di gruppo e dal costante rapporto con l'utenza.

3. Il personale somministrato deve tenere un contegno e comportamento consono al luogo di lavoro, come pure avere un abbigliamento che si confaccia all'ambiente, tenuto conto della presenza di minori e del contesto educativo in cui è chiamato ad operare.

4. Il personale deve inoltre essere munito di calzature ad uso esclusivo da utilizzarsi all'interno delle strutture e indossare obbligatoriamente un cartellino di riconoscimento recante fotografia, nome e cognome, nr. di matricola e nome dell'agenzia.

5. Il personale della ditta aggiudicataria che consumerà il pasto, dovrà farlo al di fuori dell'orario di servizio. Modalità e costi del servizio di mensa, per detto personale, sia educativo che ausiliario, saranno stabiliti in accordo tra la Ditta aggiudicataria stessa ed il proprio personale. Nessun onere graverà sul Comune di Bagnolo in Piano. Il pasto potrà essere consumato presso la zona pranzo del Nido dedicata agli adulti.

6. Prima dell'avvio in servizio, l'Agenzia provvede ad un corso di formazione degli addetti inerente le mansioni da svolgere, compresa la formazione sulla sicurezza di cui all'Accordo Stato – Regioni in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, restando come onere al Comune assicurare tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 81/2008. L'Agenzia dovrà provvedere, in specifico, un corso di formazione generale di 4 ore e uno di formazione specifica di 8 ore, ai sensi del predetto D. Lgs. 81/2008, e fornire al Comune copia degli attestati rilasciati. Gli oneri di formazione sulla sicurezza sono posti a carico dell'Agenzia di somministrazione. L'Agenzia provvede altresì a far prendere visione dei piani di sicurezza relativi a ogni struttura in cui il lavoratore verrà inviato.

#### **Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa è tenuta a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per

mancato e/o ritardato pagamento del premio) idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per l'attività di agenzia di lavoro autorizzata ex Dlgs 276/2003. 2. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della agenzia. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato. L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'agenzia per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. L'affidatario del servizio è tenuto a documentare al Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

#### **Articolo 10 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la figura professionale richiesta dal Comune di Bagnolo in Piano per il periodo di tempo stabilito. La richiesta di somministrazione, a cura del responsabile del Settore interessato alla prestazione di lavoro, farà riferimento al profilo professionale ascrivibile alla prima posizione economica della Categoria C del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a corredare la richiesta di fornitura di lavoro con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- descrizione della professionalità richiesta e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Comune di Bagnolo in Piano inquadrati nel medesimo profilo professionale (al momento 0,69%).

3. Il Comune di Bagnolo in Piano potrà chiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i lavoratori candidati preselezionati dall'Agenzia medesima, e il Responsabile di Settore potrà effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione, al fine della scelta del lavoratore.

4. I tempi di somministrazione del lavoratore non dovranno eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, i due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa da parte dell'Agenzia.

5. L'orario di lavoro sarà articolato, sulla base dell'orario dei dipendenti del nido comunale, su cinque giorni lavorativi sulla base delle esigenze di servizio e organizzative, fatte salve eventuali modifiche o esigenze diverse che dovranno essere specificate dal responsabile di Settore.

6. L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato.

7. L'ente appaltante, per esigenze di servizio, riconoscendo il valore della continuità didattica, si riserva la possibilità di richiedere ore aggiuntive all'Agenzia nei limiti imposti dal CCNL degli Enti locali, fatte salve le maggiori spese ivi previste.

8. L'Agenzia dovrà garantire:

- l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
- la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

9. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere le retribuzioni spettanti al prestatore di lavoro a tempo determinato, nonché all'effettuazione dei versamenti dei contributi se dovuti per legge.

10. Il Comune di Bagnolo in Piano osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

11. Il prestatore di lavoro sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il prestatore di lavoro avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o in caso di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

12. In caso di mancato superamento del periodo di prova o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale del Comune di Bagnolo in Piano (l'onere di tale accertamento, qualora promosso dal

Comune di Bagnolo in Piano, è a carico del Comune stesso) l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione, entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano.

#### **Articolo 11 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

1. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza del Comune di Bagnolo in Piano, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i due giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto.
3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto ai termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
4. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dovrà essere risarcito, a favore del Comune di Bagnolo in Piano e a terzi, da parte dell'Agenzia.
5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Comune di Bagnolo in Piano provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
7. Il Comune di Bagnolo in Piano si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

#### **Articolo 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (broker)**

1. Il Comune di Bagnolo in Piano, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, sarà tenuto agli obblighi di cui all'art. 35 – comma 2 – del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. Il Responsabile della prevenzione e della protezione del Comune di Bagnolo in Piano è tenuto ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che di dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico del Comune.
3. Il Comune di Bagnolo in Piano sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
4. Il Comune di Bagnolo in Piano agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di lavoro somministrato.
5. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

#### **Articolo 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
3. Qualora dai controlli effettuati, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, il Comune di Bagnolo in Piano provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato, le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC.
4. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere al Comune con lo stesso mezzo.
5. Il Comune di Bagnolo in Piano adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria sempre tramite PEC.
6. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di

risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

#### **Articolo 14 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Il Comune di Bagnolo in Piano comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

#### **Articolo 15 - PENALI**

1. Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore dell'Amministrazione comunale, l'Agenzia sarà comunque soggetta, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.
2. L'infrazione dovrà essere contestata via PEC, ai fini dell'applicazione delle penali, riconoscendo all'Agenzia un termine di 5 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni sempre via PEC. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, sarà applicata una penalità di importo fra un minimo di € 200,00 ed un massimo € 5.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento o ritardo o difformità riscontrata.  
Sono considerate gravi inadempienze in via esemplificativa e non esaustiva:
  - a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio;
  - b) l'impiego di un numero di operatori insufficiente rispetto alle richieste di sostituzione;
  - c) la mancata eliminazione degli inconvenienti riscontrati dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di ritardi rispetto alle prestazioni previste dal presente capitolato si applicherà una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo.
4. L'Amministrazione comunale, per l'applicazione delle penali, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia nei confronti dell'Amministrazione medesima, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, ovvero, sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Agenzia.

#### **Articolo 16 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Pertanto, il valore del margine aziendale formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il Comune si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria, con la relativa maggiorazione ("aggio") derivante dall'offerta presentata dall'Agenzia, oltre l'IVA sulla parte imponibile. In caso di variazione del costo del lavoro derivante da futuri CCNL, il Comune si obbliga a corrispondere gli aumenti senza rideterminare il valore del margine d'agenzia oggetto di aggiudicazione che ha valore assoluto e non percentuale.
3. Eventuali ore straordinarie saranno fatturate a parte e andrà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni – Enti Locali.
4. Al fine di documentare le ore svolte dal singolo addetto, lo stesso provvede ad utilizzare gli strumenti di rilevazione messi a disposizione dal Comune di Bagnolo in Piano.
5. Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: ferie, malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
6. Il pagamento del servizio avviene dietro presentazione da parte della Agenzia affidataria di regolare fattura,

secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate. Le fatture, con cadenza mensile, dovranno pervenire al Comune di Bagnolo in Piano esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, utilizzando il codice univoco ufficio UFLF5G ed essere intestate a:

**Comune di Bagnolo in Piano – Settore Servizi Educativi - Piazza G. Garibaldi, 5/1 - 42011 B a g n o l o i n P i a n o**  
- **P. IVA n. 00441280351**, che provvederà al controllo di regolare esecuzione ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa.

7. In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati dopo la stipula del contratto dall'Ente.

In caso di R.T.I. la fattura dovrà essere emessa dall'Impresa capogruppo.

8. Le fatture dovranno contenere necessariamente i seguenti elementi:

- riferimento al contratto di lavoro al nominativo dell'operatore somministrato ed alla categoria di inquadramento
- quantitativo delle ore fatturate nel mese di fatturazione
- costo orario finito
- totale costo ore lavorate
- margine di agenzia
- IVA sul margine di agenzia
- totale fattura
- dati relativi al pagamento
- CIG relativo al servizio
- riferimento al contratto di appalto
- impegni di spesa per la copertura finanziaria.

9. L'ufficio competente, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione delle relative prestazioni e a predisporre apposita disposizione di liquidazione.

10. Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012), previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

11. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva la stazione appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Articolo 17 - OPZIONE DEL QUINTO IN AUMENTO O DIMINUZIONE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti dell'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di disporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso la ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Articolo 18 - TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI**

1. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'Agenzia si impegna quindi a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato all'Agenzia tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'Agenzia stessa. I soggetti autorizzati dall'Agenzia al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto saranno comunicati al Comune di Bagnolo in Piano in fase di stipulazione del contratto.

3. L'Agenzia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

4. L'Agenzia deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta.

5. L'Agenzia si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).

#### **Articolo 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

1. È vietato alla Agenzia affidataria cedere il contratto di cui al presente appalto pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il conseguente risarcimento dei danni subiti. La cessione del credito, fatta salva l'applicazione della L. 21 febbraio 1991, n. 52, è regolata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

#### **Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, da inviarsi con comunicazione a mezzo PEC nei seguenti casi:

- accertate non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria;
- sospensione ingiustificata del servizio
- cessione del contratto
- inosservanza della disciplina del subappalto
- ripetuti ritardi e gravi inadempimenti nello svolgimento del servizio, risultanti da almeno tre contestazioni scritte
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali da parte della ditta aggiudicataria richiesti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50 18/04/2016.

2. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

3. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

4. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

#### **Articolo 21 – SICUREZZA – DUVRI**

1. Ai sensi dell'art. 26, commi 3-bis e 5, del D.Lgs. 81/2008, gli oneri della sicurezza sono valutati pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenziali. Non si ravvisa quindi la necessità di redazione del DUVRI.

#### **Articolo 22 - SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso nella misura del 40% e secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

2. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti. Ove non ricorrano tali condizioni, il Comune di Bagnolo in Piano non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti vengono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore, che deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

#### **Articolo 23 – GARANZIE**

1. L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore stimato a base d'asta pari ad € 61.339,32 sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria è ridotto delle percentuali indicate dal medesimo articolo. In tal caso la ditta dovrà autodichiarare la propria situazione.

2. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la ditta è tenuta, contestualmente alla stipula del contratto, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli

obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto della ditta a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

#### **Articolo 24 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, il Comune ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

#### **Articolo 25 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

2. Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

#### **Articolo 26 - CLAUSOLA SOCIALE**

1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **Articolo 27 – PATTO DI LEGALITA'**

1. La ditta dichiara di accettare espressamente le clausole contrattuali previste nel "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014.

#### **Articolo 28 – CODICI DI COMPORTAMENTO**

1. Sul sito web del Comune di Bagnolo in Piano [www.comune.bagnolo.re.it](http://www.comune.bagnolo.re.it), sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano (approvato con deliberazione di G.C. n. 116 del 30.12.2013).

2. L'Agenzia di somministrazione è tenuta ad osservare i predetti Codici, a trasmetterli e a farli osservare a tutti i suoi dipendenti e collaboratori che prestino servizio a qualunque titolo per il Comune di Bagnolo in Piano, mettendo a disposizione la suddetta documentazione. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione.

3. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire tempestivamente, su richiesta la prova dell'avvenuta trasmissione dei Codici di comportamento ai dipendenti. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune di Bagnolo in Piano è titolare del trattamento dei dati personali.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.
3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
  - a) i dati devono essere trattati:
    - secondo il principio di liceità;
    - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
  - b) i dati devono, inoltre, essere:
    - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
    - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
4. La ditta aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
5. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.
6. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
7. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)).

#### **Articolo 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Angela Ficarelli, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano.

#### **Articolo 31 - NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 oltre che alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti a saranno in lingua italiana.

#### **Articolo 32 - ALLEGATI**

1. E' allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale, il prospetto "Costo mensile cat. C/1 Educatore d'Infanzia a tempo pieno 36 ore settimanali con rateo 13^" (Allegato A) predisposto dall'Area gestione e amministrazione del personale dell'Unione Terra di Mezzo.